


TRIBUNALE DI SONDRIO

N. 15/2020 Ordini di servizio

PRESIDENZA

OGGETTO: ULTERIORI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI A SEGUITO DEL D.L. NUMERO 18/2020- IN RELAZIONE AL DEPOSITO DI ATTI CIVILI E PENALI DA PARTE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA E DA PARTE DELL'UTENZA, IN CONSIDERAZIONE DEI PRESIDI DI PERSONALE AMMINISTRATIVO PRESENTI FISICAMENTE IN UFFICIO.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Richiamato l'art.1 comma 6 del DPCM 11 marzo 2020 "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza."

vista la circolare DOG prot.50011 in data 10.3.2020 e le linee guida sulle misure di svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le Misure di Contenimento del contagio da COVID-19;

vista la Nota ministeriale del 16 marzo 2020 contenente ulteriori direttive in tema di modalità di utilizzo del personale amministrativo;

visto l'articolo 83 del D.L. numero 18/2020, ove si è previsto il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali fissate fino al 15 aprile 2020, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualunque atto dei procedimenti civili e penali e ciò ad eccezione dei procedimenti urgenti di cui al comma terzo della medesima disposizione;

visto l'articolo 87 del suddetto decreto che individua il lavoro agile come la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa del personale amministrativo con conseguente limitazione della presenza fisica al solo fine di assicurare le attività che si ritengono indifferibili;

vista la Nota del DOG in data 19 marzo 2020 che preannuncia la prossima fruibilità di una innovativa piattaforma e-learning, sempre nell'ottica di una massiva riduzione della presenza fisica del personale in ufficio;



rilevato come, allo stato, viceversa, i registri informatici Sicid , Siecic e Sicp non siano accessibili da remoto, con conseguente impossibilità di alimentare tali registri da parte di personale in modalità lavoro agile;

che le disposizioni sopra richiamate e, per quanto concerne la regione Lombardia, l'Ordinanza numero 514/2020 del Presidente della Regione e, ancora, l'ulteriore misura del Presidente del Consiglio, D.P.C.M-22.3.2020 che mantiene ferma nel nostro settore la previsione di cui all'articolo 87 D.L. 18/2020 , da ultimo, l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 22 marzo 2020 e il provvedimento del Presidente della Regione Lombardia, ordinanza n.515 del 22.3.2020, evidenziano, senza ombra di dubbio, come in conseguenza della drammaticità dell'emergenza sanitaria, le scelte organizzative degli uffici debbano essere improntate a una rigorosa logica finalistica;

che, dunque, occorre individuare il fine -o i fini primari -da raggiungere ed adottare, di conseguenza, le scelte organizzative congruenti con tale fine;

che, al riguardo, la priorità assoluta appare essere quella di perseguire il più rigido e attento distanziamento sociale, che, solo, può attenuare il rischio di propagazione del contagio;

che, pertanto, in questa fase, i profili di produttività ed efficienza dell'ufficio devono inevitabilmente essere posposti rispetto al primario fine della tutela della salute della collettività;

che il D.L. numero 18/2020 e le molteplici note ministeriali, precedenti e successive, impongono che il numero delle unità di personale amministrativo presente in ufficio debba essere tarato sugli adempimenti urgenti e indifferibili ;

che tutto ciò rende evidente come, per un verso, non sia in linea con i provvedimenti normativi sopra richiamati una presenza del personale amministrativo in ufficio non legata allo svolgimento di attività urgenti e indifferibili e come, per altro verso, ed in ogni caso, tale presenza non potrebbe essere garantita sulla base delle risorse disponibili,

che, in conclusione, occorre ridurre, al massimo del consentito, i flussi di atti in lavorazione, in quanto l'eccessivo accumulo di atti depositati - che gli attuali presidi non sarebbero, comunque, in grado di lavorare - comporterebbe l'estrema difficoltà per la cancelleria di individuare quelli urgenti - a termini di legge o sulla base delle dichiarazioni di urgenza del singolo magistrato- con un paradossale effetto contrario sulla risposta dell'ufficio nell'emergenza ;

ciò premesso:

SI FA ESPRESSO DIVIETO

a partire da lunedì 23 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, salvo eventuali proroghe, ai magistrati del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Sondrio di effettuare qualsiasi deposito di atto ad eccezione di quelli riguardanti i procedimenti non sospesi o dei rinvii delle udienze di procedimenti sospesi.

Tutti i provvedimenti che nel frattempo saranno lavorati dai magistrati e per i quali risulta vietato il deposito, potranno, quanto al settore civile, essere collocati nel Pct in coda di deposito ed, in ogni caso, potranno essere salvati nella memoria fissa del computer o su una memoria esterna al fine di evitare il rischio di una loro dispersione.



Invero, come evidenziato con nota in data odierna del Funzionario di cancelleria¹, la notevole mole di provvedimenti che perviene dalle consolle non consente alla cancelleria l'individuazione di detti atti, senza previa segnalazione.

In particolare per quanto riguarda il settore civile:

per quanto concerne gli atti esterni, ferma, ovviamente, l'accettazione di atti riguardanti procedimenti non sospesi ai sensi dell'articolo 83 comma terzo D.L. 18/2020, si accetteranno le seguenti categorie di atti:

- atti introduttivi relativi a: interdizioni, inabilitazioni, ricorsi per amministrazione di sostegno, istanze giudice tutelare, alle condizioni di cui all'articolo 83 comma terzo lettera a).²
- depositi in corso di causa, compresi quelli dei professionisti, si accetteranno solo gli atti segnalati come urgenti alla cancelleria, a mezzo mail .

Gli atti che non rientrano nelle categorie di cui sopra, rimarranno giacenti e verranno accettati e inseriti nel fascicolo telematico successivamente, con rispetto delle date di ricezione.

Non si provvederà, in ogni caso, all'accettazione per ciò che concerne i ricorsi per decreto ingiuntivo.

Per quanto concerne i provvedimenti del giudice tutelare, i giudici medesimi dovranno depositare esclusivamente gli atti urgenti – segnalando l'urgenza a mezzo mail alla cancelleria – sicchè in base a detta valutazione la cancelleria accetterà gli atti dai giudici depositati, invitandoli altresì ad individuare precisamente nei propri provvedimenti i soggetti ai quali effettuare le comunicazioni.

Per quanto concerne il settore penale, i magistrati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 3 D.L. 18/2020, non dovranno depositare atti concernenti procedimenti sospesi, salvo i provvedimenti di rinvii delle udienze ricadenti nel periodo di sospensione.

¹ "Stante il disposto dell'art. 87 D.L. N. 18/20, considerato che "...il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione" e "...a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente sul luogo di lavoro...". Poiché - come noto - i registri SICID indispensabili per il lavoro della cancelleria, non sono accessibili da remoto, è fondamentale stabilire delle prassi operative onde agevolmente individuare le autentiche urgenze".

² Si ricorda che ai sensi dell'art. 83 III co lett. a) consente di trattare "...procedimenti per l'adozione in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile con l'adozione di provvedimenti provvisori...". (Ai sensi dell'art. 405 c.c. i termini per adozione provvedimenti sono di 60 gg. Ai sensi del comma 4 il Giudice, qualora ne sussista la necessità, adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti. A questo proposito può costituire, tra le altre, utile prassi provvedere ad emettere il decreto di apertura amministrazione urgente, nominando l'amministratore e fissando udienze per il giuramento in date compatibili con l'auspicata fine del periodo emergenziale).

Si invitano i Giudici Tutelari ad individuare precisamente nei propri provvedimenti i soggetti ai quali effettuare le comunicazioni



Si invitano tutti i magistrati e gli avvocati a segnalare a mezzo mail cancelleriaticivile.tribunale.sondrio@giustizia.it il deposito degli atti urgenti e indifferibili che devono essere assicurati "in presidio" (v. allegato) ovvero quelli riguardanti le materie previste dall'art. 83 D.L. 17.3.20 N. 18

Si comunichi:

Al Procuratore della Repubblica.

A tutti i magistrati del Tribunale e del Giudice di Pace

Al Direttore amministrativo, ai Funzionari ed a tutto il personale amministrativo degli uffici interessati.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio, anche per l'inoltro agli altri Consigli dell'Ordine.

Alle RSU e alle OOSS

P.C.

Al Presidente della Corte di Appello di Milano

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano

Al Prefetto di Sondrio

Sondrio 23 marzo 2020



Il Presidente del Tribunale

dott. Giorgio Barbuto

Allegato: nota sulla costituzione del presidio

Costituzione presidi per garantire i servizi essenziali

fino al 15 aprile 2020

| TRIBUNALE DI SONDRIO | | | |
|---|---|---|---|
| Segreteria amministrativa | Cancelleria civile: contenzioso- volontaria giurisdizione – lavoro e previdenza | Cancelleria procedure esecutive e concorsuali | Cancelleria penale dibattimento e gip/gup |
| n. 1 unità | n. 1 unità | n. 1 unità | n. 1 unità |
| UNEP DI SONDRIO | | | |
| n. 1 unità | | | |
| UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO | | | |
| n. 1 unità | | | |

23 MAR 2020



PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Giorgio Barbuto

